



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/85/CR07/C11

**INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DEL 24 MARZO 2011 RECANTE: “INDIRIZZI
UNITARI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME SULL’INDIVIDUAZIONE
DELLA DATA DI INIZIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE”**

Al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, le Regioni e le Province autonome concordano:

1. di confermare il documento approvato in data 24 marzo 2011 che stabilisce quanto segue nella individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione:
 - il primo giorno feriale antecedente l’Epifania
 - il primo sabato del mese di luglio

2. di integrare il suddetto documento per i saldi invernali nel modo seguente: qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato.

Le singole Regioni e Province autonome si impegnano a dare seguito a tale decisione con propri atti.

Roma, 7 luglio 2016